



# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano

Sede operativa: Via Bacelli n. 1 – Terralba

## Convenzione con il Comune di \_\_\_\_\_ per l'utilizzo congiunto di un dipendente.

L'anno duemiladicianove, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Casa dell'Unione dei Comuni del Terralbese con sede legale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, tra i signori:

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, presso la Casa Comunale in Via \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;
- Sig. Sandro Pili, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica di Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese nella quale interviene nel presente atto, codice fiscale \_\_\_\_\_.

Premesso che:

- L'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;
- Il Comune di \_\_\_\_\_ e l'Unione dei Comuni del Terralbese, hanno stabilito di stipulare una convenzione per l'utilizzo congiunto di un dipendente, approvata nel suo schema con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'at. 14 del CCNL del 22.01.2004, rispettivamente n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'Unione dei Comuni;
- Il Comune di \_\_\_\_\_ ha in servizio a tempo indeterminato a n. \_\_\_\_\_ ore, un dipendente, \_\_\_\_\_ categoria \_\_\_\_\_, posizione economica \_\_\_\_\_;
- Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, approvata la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di \_\_\_\_\_ e l'Unione dei Comuni del Terralbese stabiliscono l'utilizzo congiunto del dipendente \_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_, posizione economica \_\_\_\_\_ (più avanti per brevità chiamato "dipendente").

### Articolo 2 - Comune capofila

Il Comune di \_\_\_\_\_ è Comune capofila della convenzione.

### **Articolo 3 – Durata**

La convenzione è stipulata a tempo determinato, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. La convenzione potrà prorogata tacitamente ed essere risolta prima, anche unilateralmente, mediante lettera raccomandata, con un preavviso di almeno trenta giorni.

### **Articolo 4 - Modalità operative**

Il Comune di \_\_\_\_\_ e l'Unione dei Comuni \_\_\_\_\_ stabiliscono che il dipendente preli servizio in entrambi gli Enti nelle seguenti misure:

- n. ( ) ore settimanali presso il Comune di \_\_\_\_\_;
- n. ( ) ore settimanali presso l'Unione dei Comuni del Terralbese.

I giorni di servizio del dipendente in ciascun Ente saranno definiti in base alle esigenze organizzative dei due Enti, d'intesa fra i Responsabili di Servizio.

Per esigenze di servizio le Amministrazioni potranno concordare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario.

### **Articolo 5 - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

La spesa relativa al trattamento economico del dipendente sarà ripartita nel seguente modo:

- /36 a carico del Comune di \_\_\_\_\_;
- /36 a carico dell'Unione dei Comuni del Terralbese.

Nel caso in cui dovessero essere concordate diverse distribuzioni dell'orario di lavoro, l'Unione dei Comuni concorrerà alla spesa per le ore effettivamente lavorate dal dipendente.

Il Comune di \_\_\_\_\_ provvederà al pagamento al dipendente dell'intero trattamento economico, ordinario e accessorio e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il Comune di \_\_\_\_\_ effettuerà trimestralmente il riparto delle spese del dipendente e lo comunicherà all'Unione dei Comuni, che provvederà al pagamento della quota di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Articolo 6 - Forme di consultazione**

I Sindaci/Presidente, o loro delegati, si incontreranno periodicamente per verificare il rispetto della convenzione.

### **Articolo 7 - Cause di scioglimento**

La convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi i Comuni;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno trenta giorni.

### **Articolo 8 – Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Unione dei Comuni del Terralbese

\_\_\_\_\_